



COMUNE DI CARAGLIO

C.A.P. 12023

PROVINCIA DI CUNEO

TEL. 0171 617713
FAX 0171 617720

ORDINANZA SINDACALE N° 132/09 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

OGGETTO: MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN CARTONE PRODOTTI DA ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI.

IL SINDACO

Premesso che attualmente, nell'ambito del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solido urbani, è attivo nel Comune di Caraglio un servizio serale per la raccolta degli imballaggi in cartone prodotti da esercizi commerciali e pubblici esercizi, servizio al quale è possibile aderire in forma gratuita;

che gli orari per il conferimento stradale degli imballaggi in cartone di cui sopra prevedono il posizionamento degli stessi nei pressi dei cassonetti della raccolta rifiuti esclusivamente dopo le ore 12,30 di ogni venerdì;

preso atto che negli ultimi mesi si è riscontrato che, molte volte, gli orari sopra menzionati non vengono rispettati e ad ogni ora del giorno è possibile rilevare posizionamenti di imballaggi in cartone (il più delle volte depositato in modo disordinato e indecoroso), situazione che può causare problematiche sanitarie e di decoro pubblico;

ritenuto opportuno ridefinire la modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggi in cartone prodotti da esercizi commerciali e pubblici esercizi, anche alla luce dell'evoluzione della normativa di settore;

visto il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

visto l'art. 50 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

le seguenti modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggi in cartone prodotti da esercizi commerciali e pubblici esercizi:

- a. il cartone deve essere conferito nella sola giornata del venerdì dopo le ore 12,30.
- b. il cartone dovrà essere collocato negli spazi concordati già tagliato ed in ordine, senza altri materiali estranei all'interno quali, polistirolo, trucioli, plastiche per imballaggi, nylon, vetro, etc.;

- c. è fatto divieto di conferire imballaggi di cartone nei contenitori dei rifiuti solidi urbani da parte delle utenze in questione in quanto ciò impedirebbe il conferimento all'utenza privata.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Salvo quanto disposto dal D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e dalle vigenti leggi in materia, ai trasgressori che non si atterrano a quanto stabilito dal presente provvedimento, verrà applicata una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00;
Dall'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio e viene pubblicata sul sito Internet del Comune di Caraglio per renderla nota al pubblico.

La Polizia Locale è incaricata del controllo circa l'esatta osservanza delle disposizioni di cui sopra.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario di ufficio.

Caraglio, 23 settembre 2009

IL SINDACO
(Rag. LERDA Giorgio)